

### Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale 42/2012, l'associazione di volontariato denominata "IL BARATTO-LO", che in seguito sarà indicata con "organizzazione".
2. L'organizzazione è stata fondata nel 1996.
3. L'organizzazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
4. L'organizzazione ha sede in VARAZZE (SV).

### Art. 2 - Principi

1. L'organizzazione è apolitica e apartitica e si attiene esclusivamente a una struttura democratica, all'eletività e alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti.
3. Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo.
4. La durata dell'organizzazione è illimitata.
5. Il Consiglio direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altri Comuni della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

### Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. L'organizzazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di:
  - Favorire lo sviluppo di iniziative ed attività di sostegno agli operatori ed ai pazienti che sono ospitati nelle strutture intermedie psichiatriche.
  - Permettere l'acquisizione di informazioni e favorire la ricerca sui problemi inerenti la malattia mentale.
  - Promuovere a livello politico e di

informazione generale tutte quelle iniziative che possano servire a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli amministratori sui problemi inerenti le categorie dei parenti e degli operatori dei malati mentali gravi.

- Garantire il rispetto delle persone affette da disturbi psichiatrici, attraverso la sensibilizzazione di tutte le agenzie pubbliche o private che se ne occupano utilizzando ogni mezzo di comunicazione.
- Evitare che vengano riproposti modelli di assistenza psichiatrica simili agli ospedali psichiatrici e agli ospedali psichiatrici giudiziari.
- Tenere i contatti con i Direttori Generali e Dirigenti delle A.S.L. e con i Direttori dei Dipartimenti di salute mentale oltre che con le altre associazioni che si occupano di tali problemi.

### Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarino di accettare lo statuto e le sue finalità e che si impegnino a operare per il loro conseguimento.
2. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
3. Il numero degli aderenti è illimitato.

### Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
4. Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

5. Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 6. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
  - decesso;
  - dimissioni volontarie;
  - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  - comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'organizzazione.
7. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

### Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno diritto:
  - di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
  - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
  - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione
  - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli aderenti sono obbligati:
  - a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - a svolgere le attività precedentemente concordate;
  - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

### Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.
2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - contributi degli aderenti;
  - contributi da privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
6. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito e/o banco postale stabilito dal Consiglio direttivo.
7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio direttivo, secondo la deliberazione specifica).
8. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

### Art. 8 - Organi sociali dell'organizzazione

- Gli organi sociali dell'organizzazione sono:
- l'Assemblea generale degli aderenti;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
2. Tutte le cariche dell'organizzazio-

ne sono gratuite, hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### Art. 9 - Assemblea generale degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione:
  - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda con-

vocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9. Ciascun aderente può essere portatore di un numero illimitato di deleghe.
  10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  11. I compiti dell'Assemblea sono:
    - eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
    - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
    - approvare il bilancio di previsione;
    - approvare il bilancio consuntivo;
    - deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
    - deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione;
    - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
    - ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
    - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).
  12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
- ### Art. 10 - Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto di un minimo di 3 a un massimo di 9 membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.
  2. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il Segretario.
  3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 4 mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).
  4. Competenze del Consiglio direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di giugno e il rendiconto consuntivo entro il mese di giugno successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente uno o più Vice Presidenti e il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

5. Il Consiglio direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore, deliberandone i relativi poteri.

6. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'organizzazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione

nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa.

#### Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità, il Consiglio provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### Art. 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio direttivo elegge, tra i suoi membri, un Segretario che svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'organizzazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri, dei bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione e dei verbali degli organi di cui al presente statuto.

#### Art. 14 - Attività economiche marginali

1. L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanzia-

mento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995.

#### Art. 15 - Servizi di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato a idoneo istituto bancario e/o servizio di banco posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'organizzazione.

#### Art. 16 - Dipendenti

1. L'organizzazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.

2. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

#### Art. 17 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 18 - Assicurazioni

1. Gli aderenti all'organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 19 - Bilancio

1. Ogni anno sono redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio è composto del rendiconto economico e della situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

4. Il bilancio coincide con l'anno solare.

5. Il bilancio preventivo è lo stru-

mento di programmazione economica e sociale dell'organizzazione.

#### Art. 20 - Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto sono presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 21 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione è proposta dal Consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### Art. 22 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente statuto.

#### Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni, con particolare riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

IL BARATTOLO onlus

Sede: Via Montegrappa, 43  
17019 Varazze (SV)  
Tel. 019.95937  
www.barattolo.org  
e-mail: ilbarattolo@redancia.it  
Cod. Fisc.: 92057780097



**ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO  
PER LA DIFESA DEI DIRITTI  
DEGLI OSPITI DELLE COMUNITÀ  
TERAPEUTICHE PSICHIATRICHE**

**STATUTO**

Sede: Via Montegrappa, 43 - Tel. 019.95937 - 17019 Varazze (SV)  
www.barattolo.org - e-mail: ilbarattolo@redancia.it